

Regolamento Interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Per l'efficace perseguimento degli obiettivi dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, il Consiglio Direttivo nella riunione del 27.2.2015 ha deciso all'unanimità di adottare il presente Regolamento interno / LINEE GUIDA cui devono attenersi i membri attuali e futuri del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 1 - Disposizioni preliminari

- 1) Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto Associativo, al quale non può in alcun modo derogare. In caso di conflitto tra quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, prevale sempre lo Statuto.

Articolo 2 - Approvazione e modifiche al Regolamento

- 1) Le modifiche al presente Regolamento sono proponibili da ogni singolo Consigliere in sede di Consiglio Direttivo, previo inserimento della proposta nell'Ordine del Giorno ai sensi del successivo articolo 5.
- 2) Nel rispetto degli obblighi morali e formali di trasparenza in merito all'operato del Consiglio Direttivo, per le modalità di votazione della prima approvazione e delle successive modifiche al presente Regolamento, si rimanda espressamente all'articolo 16 dello Statuto associativo.
- 3) Su richiesta di ogni singolo Consigliere, le modifiche che riguardino più articoli e commi possono essere sottoposte a votazione punto per punto, al termine delle quali deve comunque seguire una votazione finale per l'approvazione definitiva delle modifiche.

Articolo 3 – Delibere del Consiglio Direttivo e strumento di comunicazione interna

- 1) Tutte le decisioni ufficiali che impegnano l'Associazione verso i soci o i terzi devono essere assunte dal Consiglio Direttivo.
- 2) Al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo, le comunicazioni tra i Consiglieri avvengono via e-mail.
- 3) Le comunicazioni tramite lo strumento di cui al comma 2) del presente articolo assumono di norma carattere di non ufficialità, tranne per i casi esplicitamente specificati in questo regolamento.
- 4) La verifica della corretta gestione e del corretto funzionamento dello strumento di cui al comma 2) è compito del Presidente dell'Associazione. A tal fine ogni membro del Consiglio direttivo all'atto dell'assunzione della carica deve comunicare l'indirizzo e-mail al quale intende ricevere le comunicazioni ed eventuali modifiche successive.
- 5) E' facoltà di ogni Consigliere o del Presidente proporre attività o progetti volti al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione tramite e-mail anche al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo.



Articolo 4 – Convocazione, validità delle riunioni e procedure di voto del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da due terzi dei Consiglieri con almeno 7 giorni di anticipo, dandone apposita comunicazione ufficiale ai componenti del Consiglio Direttivo tramite e-mail. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza.
- 2) La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare data, orario, luogo e ordine del giorno.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri in carica.
- 4) Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 5 -Composizione dell'ordine del giorno

- 1) Il Presidente compone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell'Associazione, sentiti i membri del Consiglio Direttivo.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo possono proporre autonomamente punti all'ordine del giorno.
- 3) In ogni caso l'ordine del giorno deve essere definito e comunicato a tutti i Consiglieri tramite e-mail entro 48 ore dalla riunione del Consiglio stesso. Qualunque proposta pervenuta successivamente a tale termine verrà inserita nell'ordine del giorno della successiva riunione, salvo questioni da discutersi con urgenza.
- 4) Nell'eventualità che punti di precedenti ordini del giorno non siano stati discussi durante il precedente Consiglio Direttivo, tali punti devono essere portati in discussione come primi del nuovo ordine del giorno a meno di valutazione di particolari urgenze da parte del Presidente.

Articolo 6 - Giustificazione delle Assenze

- 1) I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio devono darne tempestiva comunicazione al Presidente attraverso lo strumento di cui all'articolo 3 comma 2.
- 2) Nell'imminenza della riunione (4 ore dall'orario fissato), l'impossibilità deve essere comunicata telefonicamente o a voce al Presidente, che dovrà far verbalizzare tale circostanza. In caso di assenza del Presidente, dovrà essere informato il Segretario Generale. In caso di assenza anche del Segretario Generale, dovrà essere informato uno dei membri del Consiglio presente alla riunione.



Articolo 7 - Svolgimento del Consiglio

- 1) In fase di apertura del Consiglio devono essere individuate presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate e verbalizzante.
- 2) Il Presidente procede ad avviare la discussione secondo l'Ordine del Giorno.
- 3) Qualora si renda necessario favorire un corretto scambio di opinioni tra i Consiglieri, è facoltà del Presidente dell'Assemblea cedere la parola per ogni intervento secondo una lista di prenotazioni.
- 4) Il Presidente pone ai voti ogni singolo provvedimento per cui sia richiesta una delibera da parte del Consiglio subito dopo la relativa discussione.

Articolo 8 - Verbalizzazione del Consiglio Direttivo.

- 1) Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura di un consigliere scelto a maggioranza ad ogni Consiglio Direttivo.
- 2) È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare data, orario, luogo, ordine del giorno, presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito delle eventuali votazioni.
- 3) È compito del verbalizzante inviare entro 10 giorni dalla riunione una copia del verbale al Presidente.
- 4) Il Presidente, dopo una prima verifica, invia il verbale tramite e-mail per eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri.
- 5) Entro 48 ore dall'invio i Consiglieri possono inoltrare eventuali osservazioni o precisazioni.
- 6) Trascorso il periodo di cui al comma 5), il verbale si ritiene approvato e il Presidente ne ordina la pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Pubblicazione dei verbali del Consiglio Direttivo

- 1) Il verbale deve essere reso disponibile entro 15 giorni dalla data di convocazione del Consiglio.
- 2) La pubblicazione avviene in apposita sezione del sito web e tramite esposizione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 10 - Decisioni con carattere di urgenza

- 1) Qualora si verifichi la necessità di decisioni urgenti, il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta le decisioni idonee nell'interesse dell'Associazione.
- 2) Sulle proposte formulate dal Presidente o dai Consiglieri ai sensi dell'art. 3 comma 5, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo tramite e-mail.

The bottom of the page features four distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the individuals involved in the document's approval.

- 3) Per l'assunzione delle decisioni di cui ai commi precedenti è obbligo del Presidente avvalersi del parere vincolante dei membri del Consiglio Direttivo per valutare caso per caso la decisione più opportuna. In tali casi la votazione ufficiale, secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 3, può avvenire attraverso lo strumento della e-mail senza necessità di convocazione del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di mancato esercizio del diritto di voto entro 8 giorni dalla richiesta di parere di cui al comma 2) del presente articolo, il silenzio del consigliere viene considerato assenso alla proposta del Presidente.
- 5) Le proposte di cui all'art. 3 comma 5 sono sottoposte al Consiglio Direttivo singolarmente. Solo una volta esaurita la discussione e la votazione su tale proposta è possibile sottoporre al Consiglio Direttivo un'ulteriore progetto, salvo i casi di urgenza.
- 6) Ogni decisione del Presidente, anche se assunta con carattere d'urgenza, deve comunque essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla decisione stessa.

Articolo 11 – Esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo

- 1) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono eseguite dal Presidente, da un consigliere o da uno o più soci incaricati a maggioranza dal Consiglio Direttivo nel termine indicato dal Consiglio Direttivo stesso.
- 2) In caso di inerzia del socio incaricato, decorso il termine di cui al comma precedente il Presidente ha facoltà di affidare l'incarico ad altro socio.
- 3) In caso di reiterata inerzia nell'esecuzione delle delibere ed in caso di reiterata assenza alle riunioni del Consiglio, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla carica del socio ai sensi dell' art. 15 dello Statuto associativo, salvo che si tratti di membri permanenti.

Articolo 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento allo Statuto associativo, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Roma, 27.2.2015

L.C.S.

